



[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 12/01/2017

N. 00028/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01622/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1622
del 2016, proposto da:

Annunziata Antenore, Martina Baldini,
Felicia Bellinsegna, Elena Bernardini,
Francesco Bigi, Margaret Candura, Chiara
Caponi, Manuela Ceccotti, Ilaria Federigi,
Paul Daniel Fischer, Gerarda Gruosso,
Matteo Lucchesi, Monica Mari, Gabriella
Masciotta, Giacomo Menici, Simona
Paganini, Raffaella Paloscia, Flavio Panizzi,
Michele Parenti, Concetta Chiara
Quintarelli, Barbara Rondelli, Lorenza Rossi
Romanelli, Daniela Saracini, Carla Scaletti,
Paola Scotti, Antonella Serra, Patrizia

Silvietti, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Giovannetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Luisa Gragnani;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria generale di merito redatta dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, pubblicata sul sito del USR Toscana in data 15.09.2016 di cui al DDG USR Toscana 569/16;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale ed in particolare a titolo esemplificativo del decreto del Direttore dell'USR Toscana n. 146 del 20.05.2016 con cui si e' proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
- dei decreti 313 dell'11.07.2016, n. 494 del 31.08.2016 e n. 499 dell'1.09.2016, con cui si

sono sostituiti più volte e si è integrata la Commissione esaminatrice per la classe di concorso A60;

- del verbale n. 1 del giorno 9.06.2016 della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente classe di concorso A60 - Regione Toscana, contenente la determinazione dei criteri di valutazione della prova scritta e pratica e di ogni altro documento espressamente ed implicitamente richiamato, nonché dei verbali di correzione delle varie prove di esame con l'indicazione delle griglie di valutazione delle prove dei candidati ed in particolare di quelle relative alla prova scritta tenutasi in data 11.05.2016;

- e comunque di ogni atto prodromico, contestuale, successivo e comunque connesso a quelli impugnati;

per la condanna dell'Amministrazione resistente in via principale, alla ripetizione di tutte le procedure di correzione di tutti gli elaborati scritti e pratici e quindi all'assegnazione dei voti di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di docente per la classe di concorso A60 per i posti messi a concorso nella Regione Toscana, previa costituzione di nuova Commissione giudicatrice e sanati

tutti gli eccepiti vizi procedurali, per tutti i ricorrenti; in via subordinata alla ripetizione delle prove scritte e pratiche comunque sanati tutti i predetti vizi di legittimità con l'attribuzione dei voti di merito; concedendosi comunque in via cautelare all'ammissione in ogni caso dei ricorrenti, anche con riserva, alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per la classe di concorso A60; e in ogni caso disponendo la sospensione dell'efficacia della graduatoria di merito redatta a conclusione del concorso de quo, approvata con decreto del Direttore Generale USR Toscana n. 569 del 15.09.2016 e pubblicata sul sito istituzionale dell'USR Toscana relativamente ai posti messi a concorso per la Regione Toscana, in quanto Regione destinataria della domanda di partecipazione redatta dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che i ricorrenti agiscono in via principale per vedersi ammessi a sostenere le prove orali del concorso per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del 23 febbraio 2016;
- che, nondimeno, essi articolano censure dal cui accoglimento non potrebbe che derivare la caducazione – e ripetizione – dell'intera procedura;
- che, sul piano processuale, ciò comporta in primo luogo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale e, per altro verso, l'inammissibilità della domanda cautelare avente ad oggetto l'ammissione con riserva alle prove scritte, mancante del requisito della strumentalità rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda di merito;

- che dalla mera sospensione dell'efficacia della graduatoria impugnata i ricorrenti non potrebbero trarre, del resto, alcuna utilità;
- che, inoltre, il gravame non appare suscettibile di favorevole delibazione nel merito, pur con i limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare;
- che per tutte le ragioni esposte la domanda cautelare non può trovare accoglimento;
- che le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) dichiara inammissibile e comunque respinge la domanda cautelare.

Ordina ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, all'uopo assegnando termine perentorio fino al 15 marzo 2017.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'amministrazione delle spese di fase, liquidate in complessivi euro 1.500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE

Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE

Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)